

Per una nuova lettura della cittadinanza

Intervento al Convegno:
“Nuovi cittadini, nuova cittadinanza”
Poggibonsi, 13 ottobre 2012

“Ero straniero e mi avete accolto”
Matteo 25, 35

“Le terre non si potranno vendere per sempre,
perché la terra è mia
e voi siete presso di me come stranieri e come ospiti”
Levitico 25,23

1. Lo straniero che è in noi

Parlare oggi, nel 2012, in Italia, della cittadinanza, ci porta al cuore delle sfide e delle trasformazioni che attraversano lo Stato democratico contemporaneo.

Le ragioni sono evidenti e stanno nei fatti.

Il permanere di una diseguale distribuzione della ricchezza, accompagnato, nel mondo globalizzato, da una più facile mobilità ha dato negli ultimi decenni un nuovo impulso agli spostamenti delle persone. Anche paesi periferici dell'Europa (come si usa dire oggi) quali l'Italia sono diventati mete appetibili per lavoratori provenienti da paesi più poveri, alla ricerca, sovente con le loro famiglie, di una vita migliore.

Ciò ha determinato un incontro tra culture inconsueto nell'ambito di un Paese abituato, per più di un secolo, ad essere terra di emigrazione,

caratterizzato da una forte cultura nazionale, basata su una comune identità linguistica e religiosa.

Che ne siamo consapevoli o meno, il processo di unificazione dal quale è nato il Regno d'Italia ha dato vita ad uno Stato-nazione perfettamente corrispondente all'ideale ottocentesco, nel quale la popolazione residente sul territorio coincideva quasi del tutto con la nazione in senso etnico, cioè con una comunità unita da cultura, lingua, religione, tradizione.

Tale eredità è stata ripresa dalla Repubblica che, fin dal suo momento fondativo, l'Assemblea costituente, ha dato per scontata questa situazione e non è stata chiamata a confrontarsi con la convivenza tra culture diverse, se non limitatamente alle minoranze linguistiche cosiddette "storiche", cioè installate da secoli sul territorio, basti pensare a quella francofona in Valle d'Aosta o a quella di lingua tedesca in Alto Adige, oppure alle più piccole, occitane, catalane, greche perse tra le pieghe delle vallate. Il pluralismo che i Costituenti avevano di fronte era essenzialmente politico e sociale, ma non culturale.

E' in questo contesto che si deve collocare la riflessione sulla cittadinanza: le trasformazioni della società italiana avvenute negli ultimi venti anni, cioè la presenza significativa, tra noi, di "stranieri", rappresentano una sfida che impone di ripensare l'identità italiana, le ragioni e le modalità del vivere comune.

Come diceva in una illuminante lettura della figura dello straniero nella Scrittura, ormai dieci anni or sono, il Cardinale Carlo Maria Martini, "la presenza crescente di stranieri nel nostro paese è davvero un'occasione provvidenziale per noi...di guardare alla nostra origine", di comprendere meglio noi stessi. Di decifrare, per dirlo con le parole della psicanalista Julia Kristeva, lo "straniero che è in noi", la faccia nascosta della nostra identità.

Il tema è, oltre che denso di conseguenze pratiche per la vita comune, intellettualmente affascinante.

Tuttavia, come costituzionalista, il mio compito qui è circoscritto agli aspetti più propriamente giuridici del discorso che, peraltro, non sono privi di conseguenze pratiche. Essere o non essere cittadini determina ancora

oggi differenze nel godimento dei diritti, principalmente, ma non solo, di quelli politici, come il diritto di voto.

Articolerò la mia relazione in tre punti:

1) cercherò di definire cosa si intende, giuridicamente, per cittadinanza e qual è la funzione di questo istituto;

2) farò una breve presentazione delle norme vigenti sulla cittadinanza italiana, cercando di mostrare che questa disciplina, che si radica in concezioni di origine ottocentesca, è – va detto con chiarezza fin dall’inizio – inadeguata alla nuova realtà che ci sta di fronte;

3) cercherò di delineare la strada per una nuova definizione giuridica della cittadinanza; ciò implica un ripensamento dello Stato, della sovranità e, in ultimo, del paradigma di tipo “proprietario” che governa i nostri rapporti con il territorio.

2.Che cos’è la cittadinanza?

“Cittadinanza”, in italiano, è parola ambigua. Essa indica due oggetti diversi tra di loro, al punto che in altre lingue esistono due parole distinte.

In una prima accezione, la più antica, che risale alla *politeia* greca, come appartenenza alla *polis*, cittadinanza indica la partecipazione attiva ad una comunità politica. In questo senso il termine è ripreso nella Rivoluzione francese, come sintetizza bene il celebre verso della Marsigliese: “Aux armes citoyens”. Anche noi, quando parliamo di “diritti di cittadinanza”, di “cittadinanza attiva”, utilizziamo la parola in questo significato, potremmo dire “sociologico”: la lingua francese mantiene al riguardo il termine “citoyenneté”.

In una seconda accezione (questo è il significato giuridico sul quale mi concentrerò in questa presentazione) cittadinanza sta a significare un legame di appartenenza allo Stato, dal quale deriva la titolarità di diritti e di doveri. E’ quella che in francese viene definita “nationalité”, simbolizzata, per intendersi, dal possesso di un passaporto.

Questa impostazione nasce con il nascere dello Stato moderno, nell'assolutismo, e si afferma specialmente nell'Ottocento: l'idea è che lo Stato, nell'esercizio della sua sovranità, definisce, circoscrive, quelli che sono i soggetti del proprio ordinamento, i cittadini, distinguendoli dai non cittadini, ovvero gli "stranieri" ai quali, anche se residenti in modo permanente, è attribuita una posizione diversa.

Se in origine i cittadini erano soprattutto considerati quali "sudditi", quindi assoggettati alle decisioni politiche, essi diventano, con l'evolvere verso lo Stato democratico, coloro che contribuiscono a determinare tali decisioni: nello Stato democratico il popolo, titolare della sovranità, è l'insieme dei cittadini.

Nell'ambito di uno stesso territorio, e della comunità che ci risiede, si viene pertanto a tracciare una barriera tra cittadini e non cittadini: solo i primi contribuiscono alle decisioni politiche, gli altri ne sono esclusi.

La barriera è costituita dalla legge sulla cittadinanza. Essa determina, nella comunità dei residenti, chi sta da una parte e chi sta dall'altra e disciplina come si passa da una parte all'altra: come si diventa cittadini ed eventualmente (ma questo è molto più raro) come si perde la cittadinanza.

Va detto che la cittadinanza non è l'unica barriera che gli Stati hanno alzato a protezione della propria sfera soggettiva. Ce n'è una ben più forte e tangibile: è quella che impedisce ai non cittadini di entrare sul territorio e di acquisire pertanto la qualifica di "residente", ovvero di abitante legale e permanente e che si esprime attraverso la normativa in materia di immigrazione. Questa barriera, che coincide con i confini dello Stato, è presidiata con la forza delle motovedette e delle guardie di frontiera.

Stati, barriere, territorio, dentro/fuori, cittadini/non cittadini: già si comincia a percepire che lo Stato moderno, e anche quello democratico contemporaneo, si basa su una logica difensiva e sull'esclusione. E' questa l'essenza della sovranità che lo caratterizza, ovvero del monopolio della forza su di un territorio dal quale, appunto, escludere ingerenze non solo "esterne", ma "di esterni"; logica che nello Stato democratico si traduce nel monopolio della sovranità da parte del popolo, cioè dell'insieme dei cittadini, ciò che, paradossalmente, porta ad approfondire il solco tra

cittadini e non cittadini, i quali, soli, restano in una situazione di sudditanza.

3. Dalla cittadinanza alla nazione (e viceversa)

Per comprendere la logica della disciplina della cittadinanza dobbiamo a mio avviso considerare che la legge sulla cittadinanza, che definisce chi è dentro e chi è fuori dal popolo, tende a far coincidere il popolo con la nazione, posto che è del tutto inconcepibile uno Stato nel quale il popolo non sia unito da legami di qualche sorta: esso sarebbe destinato in breve tempo alla disgregazione.

Per “nazione” si intende un’entità pregiuridica (che quindi viene prima del diritto, non è da questo definita ma se mai presupposta), costituita da una comunità umana caratterizzata da legami capaci di produrre unità. Data questa definizione minima, però, le impostazioni divergono, giungendosi a ricostruire due distinte definizioni sulla base del tipo di legami che uniscono un certo gruppo umano: la “nazione etnos” e la “nazione demos”.

La nazione etnos fa riferimento a elementi di tipo materiale come la lingua, la religione, la cultura, la storia, la razza, che esistono a prescindere da ogni aspetto volontaristico. La nazione in senso etnico è qualcosa che “ci cade addosso”, che non scegliamo, la cui appartenenza dipende da questa serie di elementi materiali non volontari.

Questa concezione è stata dominante nel XIX secolo, quando si è assistito al tentativo di far coincidere la nazione etnos con il popolo come elemento costitutivo dello Stato: in ciò ha consistito la creazione degli Stati nazionali che ha coinvolto non solo molte “nazioni” europee (si pensi all’Italia, la Polonia, l’Irlanda), ma anche quella ebraica (attraverso il sionismo prima e la fondazione poi dello Stato di Israele) o la comunità degli schiavi liberati (con la creazione di Stati quali Haiti o la Liberia).

Tale tendenza non è superata, come mostrano in epoca recente le vicende seguite alla disgregazione della Jugoslavia o dell’Unione sovietica, nonché le rivendicazioni independentiste in Quebec, Catalogna, Paesi Baschi, Kurdistan e in molte altre parti del mondo.

Tuttavia esistono anche Stati multinazionali, nei quali convivono gruppi nazionali caratterizzati da lingua, religione, cultura diverse che costituiscono, però, il popolo di uno Stato. Gli Stati Uniti, il Canada, la

Svizzera, l'India per fare solo qualche esempio sono Stati multinazionali dal punto di vista etnico. In tali stati, l'unità nazionale indispensabile al mantenimento della convivenza pacifica, viene prodotta facendo riferimento a un'altra concezione di nazione: la nazione demos.

La nazione demos fa riferimento all'elemento volontaristico. E' costituita da quei soggetti che manifestano la volontà di vivere insieme, di condividere una serie di principi e di valori comuni, in altre parole di dar vita ad una unità nazionale, a prescindere da elementi materiali che li accomunino: non a caso Ernest Renan parlava della nazione come di un "plebiscito di ogni giorno".

Le due concezioni di nazione influenzano pesantemente i criteri di acquisto della cittadinanza.

Se osserviamo il diritto comparato vediamo che l'acquisto della cittadinanza può avvenire secondo due principali criteri: *ius soli* e *ius sanguinis*, ovvero "diritto della terra" e "diritto del sangue", espressioni la cui forza evocativa fa capire che stiamo toccando elementi primigeni della convivenza umana.

Lo *ius soli* come criterio per l'acquisto della cittadinanza significa che si diventa cittadini nascendo sul territorio dello Stato.

Lo *ius sanguinis* vuol dire che si acquista la cittadinanza per nascita da genitori cittadini.

Tali due "macrocriteri" sono bilanciati in maniera diversa nei diversi Stati, nei quali solitamente sono presenti entrambi, ma uno solo è prevalente.

Da un lato, sotto lo *ius sanguinis* c'è la volontà di far sì che il popolo coincida con la nazione etnos. I paesi che seguono questo criterio sono sistemi chiusi, in cui la cittadinanza si trasmette di padre in figlio, come un'eredità, secondo ciò che accade nella legislazione di molti Stati europei, Italia compresa.

Al contrario, attribuire la cittadinanza a chiunque nasca sul territorio (*ius soli*), indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori, vuol dire consentire agli immigrati di seconda generazione di diventare immediatamente cittadini. Gli ordinamenti a *ius soli* sono, quindi, più aperti dal punto di vista etnico e coincidono con Stati che hanno, fin dall'inizio della loro esistenza, sperimentato una forte immigrazione, come gli Stati

Uniti, il Canada, l’Australia. In tali paesi il problema della creazione di una unità nazionale si pone in modo più impellente che in quelli basati sulla nazione etnos: a fronte di società profondamente divise sul piano culturale occorre sperimentare strumenti innovativi per produrre unità, basati sulla promozione di valori comuni e sulla promozione di simboli unificanti.

4. Come è disciplinata la cittadinanza in Italia?

In Italia la Costituzione non disciplina come si acquista la cittadinanza e come, eventualmente, si perde. Essa ci dice soltanto (nel citato art.117, comma 2) che si tratta di materia riservata alla legge statale e sottratta a quella regionale e che non si può perdere per motivi politici (art. 22).

Per comprendere meglio, occorre pertanto fare riferimento alla legge vigente, ovvero alla legge 5 febbraio 1992 n.91 “Nuove norme sulla cittadinanza”. Il titolo è comprensibile quando si pensi che ha abrogato una normativa che esisteva fin dal 1912. In altri termini fino al 1992 le norme per definire il “popolo” erano contenute in una legge del Regno d’Italia.

L’acquisto della cittadinanza italiana avviene, come si suole dire, secondo due principali modalità: per fatto naturale oppure per fatto volontario.

Fatto naturale è la nascita, che prescinde dalla volontà del soggetto, cui viene attribuita automaticamente la cittadinanza. Fatto volontario, invece, vuol dire acquisto della cittadinanza italiana per richiesta, al ricorrere di certe condizioni.

Quanto all’acquisto della cittadinanza per nascita (fatto naturale), in continuità con la tradizione italiana, la regola portante di tutto il nostro sistema di acquisto della cittadinanza è lo *ius sanguinis*: secondo l’art.1, comma 1, della legge, si diventa cittadini italiani se si nasce da almeno un genitore cittadino. Nel comma 2 dell’art.1 sono previste alcune limitate ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori, relativamente a chi: a) è figlio di ignoti; ; b) è figlio di apolidi (ovvero di soggetti che, per varie ragioni, si sono trovati ad essere sprovvisti di una qualsiasi cittadinanza: dal greco polis, ovvero città, preceduto da un α privativo); c) è figlio di genitori cittadini di uno Stato che segue esclusivamente lo *ius soli*.

La cittadinanza italiana si acquista anche per fatto volontario, a seguito di richiesta. In questa categoria rientrano molteplici ipotesi, tra le quali vale la pena di ricordare quantomeno: a) il coniuge di un cittadino o cittadina italiana, che dopo il matrimonio risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero (art.5); b) lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, che diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art.4, comma 2); c) lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica (quattro anni se cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee) (art.9).

Queste norme hanno acquistato grande rilevanza con lo sviluppo dei fenomeni migratori: la norma sui dieci anni di residenza è quella che si applica agli “immigrati di prima generazione”, nati in un paese straniero, poi arrivati in Italia dove hanno risieduto per un certo periodo di tempo, mentre quella sulla residenza ininterrotta per diciotto anni si applica agli “immigrati della seconda generazione”, cioè ai figli di stranieri che, però, sono nati e risiedono in Italia.

Oltre all’acquisto della cittadinanza, la legge del 1992 regola un’altra serie di aspetti.

Essa consente espressamente il mantenimento della doppia cittadinanza, a differenza di quanto faceva la legge del 1912. La cittadinanza italiana non ha, pertanto, la pretesa di esclusività e può essere cumulata con una o più ulteriori cittadinanze (art.11).

Inoltre, la cittadinanza italiana è molto difficile da perdere. Innanzitutto non la si perde per quella che è la causa più comune in altri ordinamenti cioè per l’acquisto di un’altra cittadinanza, tranne che l’interessato vi rinunci. Le cause previste dalla legge per la perdita della cittadinanza sono pochissime e di difficile realizzazione. Nell’art. 12 si dice che la cittadinanza italiana si perde se, durante la guerra con uno Stato estero, il cittadino italiano presta servizio militare per lo Stato estero, oppure se mantenga l’impiego pubblico che prestava nei confronti di quello Stato, o se accetti, in qualche momento, un impiego pubblico per quello Stato.

Infine, se per qualche motivo si è persa, la cittadinanza italiana può essere riacquistata molto facilmente. A tale proposito occorre ricordare che fino al 1992 non era così difficile perdere la cittadinanza italiana, perché, non essendo ammessa la doppia cittadinanza, si imponeva una opzione, per cui esiste nel mondo una massa abbastanza rilevante di soggetti che erano cittadini italiani e, vivendo all'estero, hanno optato per un'altra cittadinanza, oppure discendono da questi. Tutti questi soggetti (chi ha perso la cittadinanza italiana in passato, chi è discendente entro un certo grado) possono, in base all'art. 13 della legge del 1992, riacquistare la cittadinanza semplicemente risiedendo per un anno sul territorio della Repubblica.

Il particolare regime di favore accordato a tali soggetti è ulteriormente enfatizzato da altre norme che sono state introdotte a seguito di una revisione dell'art. 48 Cost., nel 2000, per favorire l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero., con la singolare creazione di una "circostrizione Estero" per l'elezione delle due Camere, nella quale sono eletti 12 deputati e 6 senatori. Oggi una parte dei rappresentanti del popolo sono eletti in rappresentanza di soggetti che risiedono stabilmente fuori dal territorio.

5. Una disciplina "nata vecchia"

Come risulta evidente, la legislazione italiana sulla cittadinanza si basa su un modello di carattere "familistico" (G. Zincone): la cittadinanza, cioè, viene attribuita prevalentemente a coloro che siano legati da vincoli familiari a cittadini italiani.

Questo carattere emerge, in primo luogo, dai criteri per l'acquisto della cittadinanza. Prevale evidentemente il criterio dello *ius sanguinis* e non vi è alcuna limitazione per l'acquisto della cittadinanza per discendenza: anche i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero, che non siano mai stati residenti in Italia, possono conservare la cittadinanza italiana. Al contrario, sono estremamente limitate le possibilità di acquisto della cittadinanza italiana da parte degli stranieri. Fino al 2009, coerentemente con il modello familistico, il sistema privilegiato era il matrimonio: infatti, lo straniero che avesse sposato un cittadino italiano poteva ottenere la cittadinanza dimostrando di aver convissuto per almeno sei mesi con il coniuge dopo la data del matrimonio. La legge n. 94 del 2009 (c.d. "legge sicurezza") ha

prolungato i termini per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio: tuttavia, tale scelta non è giustificata dall'obiettivo di modificare i principi ispiratori della legislazione in tema di cittadinanza, ma esclusivamente dalla volontà di limitare i casi di "matrimoni di convenienza", contratti solo per ottenere la cittadinanza.

Restano invece sempre particolarmente restrittive le condizioni per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione: gli stranieri, infatti, possono richiedere di ottenere la cittadinanza italiana solo dopo essere stati legalmente residenti in Italia per almeno 10 anni, mentre per i minori stranieri nati in Italia l'unica previsione specifica è quella che consente loro di richiedere la cittadinanza al compimento del 18 anno, qualora possano provare di aver risieduto ininterrottamente in Italia dalla nascita.

I dati statistici rispecchiano questa situazione:

Grafico 1 – Dati sull'acquisto della cittadinanza italiana 2004-2010

Anno	Numero totale	Matrimonio	Naturalizzazione/ residenza
2004	11.945	9.997	1.948
2005	19.266	11.854	7.412
2006	35.766	30.151	5.615
2007	38.466	31.609	6.854
2008	39.484	24.950	14.534
2009	40.084	17.122	22.962
2010	40.223	18.593	22.796

Fonte: elaborazione propria da dati del Ministero dell'interno e di Eudo-Citizenship.

Il sistema familistico ha sempre caratterizzato la legislazione italiana sulla cittadinanza: a tale modello si ispirava infatti già la legge sulla cittadinanza del 1912 e lo stesso sistema è stato confermato con la legge del 1992, attualmente in vigore.

Nel 1912, la scelta del legislatore di privilegiare un sistema familistico si giustificava per due ordini di ragioni: da una parte, nei primi anni del Novecento l'Italia era uno Stato relativamente giovane che doveva rafforzare, anche attraverso le leggi sulla cittadinanza, la sua identità nazionale. Inoltre, negli stessi anni in cui l'Italia si andava configurando come Stato nazione, ha avuto inizio una massiccia emigrazione verso Paesi come il Brasile, il Canada, gli Stati Uniti, l'Australia: era necessario,

dunque, individuare soluzioni per evitare che la comunità politica italiana, appena formata, si disperdesse. Tuttavia, già negli anni novanta, l'Italia non aveva più le stesse caratteristiche che avevano giustificato le scelte del legislatore del 1912: era uno Stato con una solida identità nazionale, che, da Paese di emigrazione, si era trasformato in paese di immigrazione. La legge sulla cittadinanza del 1992, però, non ha tenuto conto di tale rinnovato contesto e non ha introdotto alcuna novità di rilievo rispetto al sistema precedente.

Grafico 2 – Dati sulla popolazione residente e nata in Italia (italiani e stranieri)

Anno	Cittadini italiani residenti in Italia	Stranieri residenti in Italia	Cittadini italiani nati in Italia	Stranieri nati in Italia
2004	57.888.245	1.990.159	562.599	48.925
2005	58.462.375	2.402.157	554.022	51.971
2006	58.751.711	2.670.514	560.010	57.765
2007	59.131.287	2.938.922	563.933	64.049
2008	59.619.290	3.432.651	576.659	72.472
2009	60.045.068	3.891.295	568.857	77.109
2010	60.340.328	4.235.059	561.944	78.082

Fonte: Istat.

6. Cittadinanza e convivenza

Credo, in conclusione, che occorra rendersi conto che, sotto la spinta dei nuovi fenomeni migratori, anche l'identità di molti Stati tradizionalmente basati sulla nazione *ethnos*, come l'Italia, è oggi messa in crisi e che anch'essi sono chiamati ad affrontare nuove sfide al fine di creare una identità condivisa.

Una legge sulla cittadinanza ripensata e riscritta potrebbe essere un importante strumento, certamente non il solo, per la promozione della coesione sociale attraverso la valorizzazione della nazione *demos*.

Ciò dovrebbe avvenire a mio avviso attraverso una combinazione di due principi.

Da un lato, un *favor* nei confronti dei minori stranieri, che favorisca un agevole acquisto della cittadinanza, nella convinzione che essa stessa costituisce, con tutta la sua carica simbolica, un importante veicolo identitario.

Dall'altro, un rinnovato rilievo per l'elemento volontaristico, ovvero per modalità di acquisto della cittadinanza che si colleghino a una chiara manifestazione di volontà in questo senso, accompagnata ad esempio dalla acquisizione di conoscenze della lingua e del patrimonio culturale, ivi compreso quello costituzionale italiano.

Tali principi, che ben sono presenti nella recente proposta di legge di iniziativa popolare promossa nell'ambito della campagna "L'Italia sono anch'io", rispecchiano la concezione della persona umana e della comunità politica che è al centro della nostra Costituzione e che è stata felicemente rievocata nel suo intervento ad Assisi, il 5 ottobre, dal Presidente Napolitano.

Una concezione in cui si affiancano principio pluralista e principio personalista: tutela delle differenze culturali e garanzia dell'autonomia delle diverse formazioni sociali, nell'ottica del pieno sviluppo della persona umana e della pari dignità di ognuno.

Pertanto, anche se la Costituzione italiana, a differenza di altre, non disciplina direttamente la cittadinanza, mi pare ne tracci in modo chiaro i necessari principi ispiratori: principi che ci indirizzano ad abbattere i muri, le barriere che dividono coloro che convivono su uno stesso territorio, per dar vita a quella che la Corte costituzionale ha chiamato "una comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, accoglie e accomuna tutti coloro che ricevono diritti e restituiscono doveri" (sentenza n. 172 del 1999). Con parole più semplici potremmo dire, la comunità dei residenti.

Siamo in un'epoca di grandi sfide per quella forma di organizzazione del potere politico che chiamiamo "Stato". Sfide che - lo diciamo spesso di fronte alla crisi economico-finanziaria mondiale, in quanto crisi del modello di produzione capitalistico - impongono di cercare un nuovo paradigma.

Un nuovo paradigma che sia basato su una “società consapevole” (J. Sachs). Una società ove l’uomo moderno riacquisti la consapevolezza di non essere “il solo autore di se stesso, della sua vita e della società” (*Caritas in veritate*, 34).

Sul piano della cittadinanza, ciò impone di tradurre in scelte politiche, ovvero in una legislazione adeguata, il fatto che nessuno è “padrone” dello Stato, neppure i suoi cittadini, ma che tutti coloro che convivono sul suo territorio sono in qualche modo ospiti.

Tutti al contempo residenti e stranieri (come sintetizza la parola ebraica “gher” גֵּוֹרִים che riunisce questi due significati), tutti chiamati a custodire e coltivare, insieme, il giardino che ci è affidato.

Tania Groppi